

ARTICOLO 1

(VALORE DELLE AREE FABBRICABILI)

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti come segue per le zone urbane (Zone Territoriali Omogenee A, B, C, D):

ZONA MANSUE'

aree urbanizzate	aree non urbanizzate
Euro 70,00	Euro 50,00

ZONA BASALGHELLE

aree urbanizzate	aree non urbanizzate
Euro 60,00	Euro 40,00

2. I valori di cui al comma 1 possono essere modificati annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione, da adottare entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
3. Sono considerate urbanizzate tutte le aree che sono edificabili mediante concessione diretta ai sensi dei vigenti R.E. e N.d.A. annesse al PRG, mentre vengono considerate aree non urbanizzate quelle che, prima di essere edificate, devono essere sottoposte a piano di lottizzazione o comunque a piani attuativi ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche in materia.
4. Relativamente ai lotti singoli individuati nelle Z.T.O. E/4, queste sono da considerarsi a tutti gli effetti come aree edificabili assoggettabili a concessione diretta, ed il valore indicato nelle tabelle sopra riportate da riferirsi ad euro / al metro cubo e non ad euro / al metro quadro (come da nota del responsabile dell' Area tecnica).
5. *In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d), ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è data dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.*